
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE reso ai sensi dell'art. 239 lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000

Verbale n. 116 del 19 Aprile 2023

“ Parere sulla proposta della delibera del consiglio comunale n. 21 del 13/04/2023 avente ad oggetto Art. 194 c.1 lett. a) D. Lgs 267/2000 – Riconoscimento di debiti fuori bilancio in virtù di sentenza esecutiva “

Il sottoscritto organo di revisione

- Visto lo Statuto Comunale.
- Visto l'art. 193 c. 2 del D.lgs. n. 267/2000;
- Visto che tra i vari istituti normati dalla disciplina contabile, vi è quello dei debiti fuori bilancio, la cui configurazione è frutto di definizioni elaborate non solo dalla legge ma anche dalla dottrina, da una folta giurisprudenza, dall'osservatorio della finanza locale;
- Che l'art.194 del Dlgs. 267/200 prevede che gli Enti locali riconoscano, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Vista

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto;

premessi

- con verbale di accertamento di violazione n. 2727/2009 è stata accertata, da parte della Polizia Municipale, a carico di soggetto generalizzato in atti, la violazione dell'art. 142 (“Limiti di velocità”) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”);



- decorsi i termini specificamente previsti dalla normativa vigente, il pagamento di quanto dovuto non risultava essere stato effettuato;
- a seguito di quanto sopra, il Comando ha provveduto ad emettere tempestivamente il relativo ruolo esattoriale a carico del contravventore, trasmettendolo, per il seguito di competenza, all'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia);
- il contravventore quindi ha proposto, avanti il Giudice di Pace di Lauro, formale opposizione all'esecuzione a causa di vizi, al fine di far valere l' illegittimità e la nullità dei ruoli esattoriali a suo carico per mancanza del titolo esecutivo, eccependo anche l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dai convenuti (Comune di Figline e Incisa Valdarno e Agenzia delle Entrate Riscossione);
- con sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 273/2022, pervenuta in forma esecutiva al Comune in data 19.10.2022 (Prot. Gen. n. 42826) per notifica da parte del ricorrente vittorioso, è stata accolta la domanda e, per l'effetto, dichiarato prescritto il diritto dei convenuti ad agire in esecutiviis per il recupero forzoso dei crediti contenuti nella cartella esattoriale, condannandoli in solido alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 350,00 oltre accessori;
- in data 20/02/2023 - Prot. Gen. n. 7646 del 21/02/2023 - è pervenuto atto di precetto, in virtù della sentenza sopra citata, che intima il Comune al pagamento della somma di €. 719,93, oltre interessi maturandi, accessori di legge, spese di notifica dell'atto di precetto ed eventuali spese successive;
- con atto di pignoramento presso terzi di cui al Prot. Gen. n. 14113 del 30.03.2023, l'istante ha inteso pignorare tutte le somme, maturate e maturande, spettanti a qualsiasi titolo al Comune di Figline e Incisa Valdarno detenute e/o dovute a qualsiasi titolo da Intesa Sanpaolo S.P.A., quale Tesoriere del Comune, in virtù della sentenza n. 273/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lauro, fino alla concorrenza della somma riportata in precetto aumentata della metà, oltre interessi successivi, nonché spese, diritti ed onorari della presente procedura, per complessivi €. 1.079,90, con invito a comparire innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, all'udienza del 10 luglio p.v.;

preso atto

- che, trattandosi di sentenza esecutiva ai sensi di legge, si rende indispensabile nell'immediatezza, procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla suddetta, al fine di non aggravare ulteriormente gli oneri a carico dell'ente per il maturare degli interessi e per le eventuali ulteriori spese;
- che il debito di che trattasi rientra tra le ipotesi di "debito fuori bilancio" previste dall'art 194, c. 1 lettera a) del D. lgs n. 267/2000, con conseguente necessità di riconoscimento della sua legittimità senza alcun margine di apprezzamento

discrezionale lasciato al Consiglio Comunale, il quale, in questo caso, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo impedire il pagamento del relativo debito;

- che come in premessa l'importo del debito fuori bilancio ammonta ad € 1.000,00;
- che la copertura finanziaria per il pagamento delle spese correlate al debito fuori bilancio oggetto del presente atto è assicurata dallo stanziamento di spesa nel Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 Cap. 970, Art. 8 "Rimborso spese per contenzioso";
- Che il riconoscimento di tale debito rispetta i principi contabili e le norme di legge;

Considerato

- Il parere favorevole di regolarità tecnica;
- Il parere favorevole di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

Il Collegio dei Revisori

Limitatamente alle proprie competenze esprime **parere favorevole** sulla proposta avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio nell'importo massimo di **€ 1.000,00**;

Infine il Collegio dei Revisori ricorda che:

Ai sensi dell'articolo 227 del D. lgs 267/2000, le deliberazioni recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere allegate al rendiconto relative all'anno di riconoscimento;

I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 devono essere trasmessi agli organi di controllo ed alla procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art.23 comma 5 della legge 289/2002.



Figline
Città

**Comune di
e Incisa Valdarno**
Metropolitana di Firenze

Figline e Incisa Valdarno, 19/04/2023

Dott. Massimo Meozzi
(Presidente)

Dott. Marco Serpi
(Membro)

Rag. Antonella Tomei
(Membro)